

Brescia, lì 20.02.2026

OGGETTO: LIMITE ALLE COMPENSAZIONI IN F24

Nel ricordare che la legge di Bilancio 2022 ha permanentemente modificato, con decorrenza dal 2022:

- a 2 milioni di euro il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale,

si coglie l'occasione per ricordare che dal 1° luglio 2024 è obbligatorio l'uso dei canali telematici dell'Agenzia delle entrate anche per la compensazione dei redditi contributivi e crediti assistenziali.

Modalità di versamento dal 1° luglio 2024

Saldo modello F24	Contribuente non titolare di partita Iva	Contribuente titolare di partita Iva
F24 con saldo a debito e senza compensazioni	Possibilità di pagamento mediante F24 cartaceo ovvero tramite home banking o servizi telematici dell'agenzia delle Entrate	Home banking ovvero servizi telematici dell'agenzia delle Entrate
F24 con saldo a debito e compensazione di qualsiasi tipo	Canali dell'agenzia delle Entrate (Entratel/F24 online)	
F24 con saldo zero		

Limiti alla compensazione per debiti scaduti

Dal 01.01.2026 è previsto un divieto di compensazione per i contribuenti che abbiano debiti iscritti a ruolo per importi complessivamente superiori a 50.000 euro, anche se derivanti da accertamenti esecutivi o avvisi di recupero del credito d'imposta.

Tale divieto non opera se:

- è in essere una dilazione delle somme iscritte a ruolo;
- viene presentata domanda di rottamazione dei ruoli.

La compensazione è vietata anche per l'eccedenza, quindi ad esempio se ci sono ruoli per 70.000 euro e crediti compensabili per 80.000 euro, non si possono nemmeno compensare i 10.000 euro eccedenti, senza prima aver pagato il ruolo.

Decorrenza

La novità dovrebbe operare per le compensazioni eseguite dall'1.1.2026 (data delega)

Va osservato che resta ferma la disposizione dell'articolo 31, comma 1, DI 78/2010 che dal 2011 prevede un divieto di compensazione in presenza di **ruoli scaduti per importi superiori a 1.500 euro**; ma in detto caso il divieto opera «fino a concorrenza dell'importo dei debiti».

Come operano i due limiti da 50mila euro e da 1.500 euro

Dal punto di vista operativo, è quindi necessario distinguere due situazioni molto diverse: se i carichi complessivi superano i 50mila euro, la compensazione è inibita in toto (articolo 37, comma 49-quinquies) ovvero se i carichi complessivi sono inferiori, ma esistono ruoli erariali scaduti superiori a 1.500 euro, la compensazione è vietata solo fino a concorrenza del debito erariale (articolo 31 DI 78/2010).

Cordiali saluti

Studio Dott. Begni & Associati